

P. 18, P. 88/89 108.198  
 Riformulazione *Belloni*  
 Em. 1.019, 4.63, 4.88, 4.107, 15.01 *Sensi*  
*Arnaldo Caiaia* *D'Annunzio*

1. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress;

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Province Autonome erogano, fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le risorse individuate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a **10 milioni di euro**, per l'anno 2022, e per quelli di cui al comma 3, pari ad **ulteriori 10 milioni di euro**, per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato dell'importo complessivo di **20 milioni di euro**, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province

8

autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

#### Relazione tecnica

La norma, al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, prevede il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e per l'adolescenza, dell'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e dell'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, le disposizioni di cui al comma 2 autorizzano la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Considerato che i medesimi obiettivi sono già perseguiti mediante le risorse stanziare dall'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede conseguentemente un incremento delle predette risorse ripartito secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge.

Per quanto attiene il finanziamento complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 di cui al comma 3, in relazione al contributo da riconoscere per sostenere le spese relative ad 8 sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti, la norma evidenzia che lo stesso rappresenta per le regioni e le province autonome un portafoglio massimo disponibile.

Nel presupposto che una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato si attesti intorno ai 50 euro, ogni contributo corrisponderà ad un rimborso indicativo di 600 euro (50 euro \* 12 sedute) e, pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consentirebbe di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 soggetti.

Le risorse previste per l'attuazione della norma sono complessivamente pari a 20 milioni di euro e determinano un corrispondente incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022 adeguatamente compensato dall'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

9